

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza

ANCE
PERVENUTA IL
21 MAR. 2006

Roma, 14 MAR. 2006

**ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI**
Via Guattani, 16-18
00144 R O M A

Prot.

756/06

Rif.: Lett. fax del 10/3/06
prot. n. 205/5.99/V

OGGETTO:

Articolo 29 del Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
Ambito di applicazione dello sconto edile.

Con riferimento al quesito formulato da codesta Associazione in merito all'argomento indicato in oggetto, si trasmette l'unita nota di chiarimenti inviata in data odierna a tutte le Strutture territoriali di questo Istituto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Ennio Di Luca)



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate e Vigilanza

Roma, 14 MAR. 2006

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Prot. 767/06

OGGETTO:

Articolo 29 del Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
Ambito di applicazione dello sconto edile.
Chiarimenti.

Alcune Strutture territoriali hanno posto quesito in ordine alla possibilità di avvalersi della riduzione dei premi per il settore edile da parte di quei datori di lavoro che svolgono attività classificabili alla voce di tariffa 7110.

In proposito si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge n. 244 convertito con modificazioni, nella legge n. 341/1995, possono beneficiare dello sconto - ferma restando la prevista iscrizione alla Cassa edile di cui al comma 3 del medesimo articolo 29 - i datori di lavoro che esercitano le attività edili individuate dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2.

Ciò premesso, essendo la voce di tariffa 7110 correlata ai codici ISTAT 45.12 (trivellazioni e perforazioni) e 45.25 (altri lavori speciali di costruzione), si ritiene che le aziende edili esercenti attività classificabili alla suindicata voce possano avvalersi dello sconto di cui alla normativa indicata in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Ennio Di Luca)

